

ALLEGATO 2

5-02123 Caparini: Indennità di buonuscita per i dipendenti di Poste Italiane SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'onorevole Caparini sulla base delle informazioni acquisite dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'IPOST.

Preliminarmente mi pare opportuno ricordare che la vicenda posta all'attenzione nel presente atto, prende le mosse dalla trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 487 del 1993, convertito dalla legge n. 71 del 1994; in particolare, in attuazione della predetta normativa, la delibera CIPE 18 dicembre 1997 ha disposto che tale trasformazione avesse effetto dal 28 febbraio 1998.

A decorrere dalla predetta data al personale dipendente dalla società spetta, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge n. 449 del 1997, il Trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 codice civile e, per il periodo antecedente alla data medesima l'indennità di buonuscita maturata, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Il meccanismo di calcolo che ne è derivato ha originato un notevole contenzioso in considerazione dei lamentati effetti pregiudizievoli delle disposizioni di che trattasi sull'ammontare complessivo della somma liquidata.

In particolare, i dipendenti in parola rivendicavano la corresponsione dell'Indennità di buonuscita sulla base della retribuzione percepita all'atto del collocamento a riposo; al riguardo faccio pre-

sente che la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza del 2008, si è pronunciata sulla legittimità delle modalità di calcolo adottate, ai sensi del citato articolo 53 della legge n. 449 del 1997; alla base di tale pronunciamento vi è la constatazione che il legislatore, nell'utilizzare l'aggettivo « maturata », abbia inteso « ancorare » la base di calcolo della indennità di buonuscita alla retribuzione in godimento (quindi, nel caso di specie, al 28 febbraio 1998) e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne l'ulteriore profilo inerente la rivalutazione periodica della Indennità medesima, invocata dai lavoratori in parola in analogia a quanto previsto dall'articolo 2120 codice civile per il Trattamento di fine rapporto, ricordo che la Corte costituzionale, cui la questione è stata rimessa, ha dichiarato (con sentenza n. 336 del 2006) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

In particolare, la Consulta, ha escluso che la predetta normativa possa determinare, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, una disparità di trattamento in relazione ai tempi diversi di cessazione dei rapporti di lavoro, in quanto il decorso del tempo e le differenze dei momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina. Tanto premesso, informo che, a seguito delle succitate pronunce giurisprudenziali, il contenzioso sulla materia risulta essere ormai in via di progressivo esaurimento.